

L. n. 76/2016

Il diritto di godimento, della casa di comune abitazione locata dall'altro convivente, alla luce della L. n. 76/2016

di Francesco Mastroberardino (*)

La L. 20 maggio 2016, n. 76, nel disciplinare i novelli istituti dell'unione civile e delle convivenze di fatto, è intervenuta al fine di tutelare, tra gli altri, il fondamentale diritto all'abitazione. In particolare, attraverso il comma 44, dell'unico articolo di cui si compone la legge in esame, il Legislatore ha inteso disciplinare espressamente la posizione successoria *mortis causa* del convivente di fatto superstite, in caso di morte del conduttore del contratto di locazione, avente a oggetto la casa di comune residenza. Al convivente di fatto superstite è, infatti, attribuito il potere di succedere nella medesima posizione contrattuale, già facente capo al defunto. La norma che emerge dalla disposizione succitata segue il medesimo sentiero indicato dalla giurisprudenza costituzionale, senza, tuttavia, ingenerare alcun conflitto con la disciplina rinvenibile all'interno della L. 27 luglio 1978, n. 392 (legge sull'equo canone).

Rapporto locatizio, e Diritto di famiglia

L'art. 1, comma 44, L. 20 maggio 2016, n. 76, racchiude una delle poche luci, per le quali si contraddistingue la legge sull'unione civile e le convivenze di fatto. Con la norma in esso scolpita, il Legislatore si è dimostrato attento all'interpretazione giurisprudenziale, ormai da tempo consolidatasi in materia, accogliendone il disposto, seppur con colpevole ritardo, e non senza imprecisioni.

La previsione in esame s'inserisce nel più ampio tentativo - insieme ai commi 42, 43 e 45, dell'unico articolo che regge la struttura architettata per la L. n. 76/2016 - teso a far fronte, almeno provvisoriamente, al bisogno abitativo del convivente (1).

In particolare, attraverso il succitato comma 44, vengono prese in considerazione due ipotesi, entrambe riconducibili al convivente di fatto (figura delineata,

dal medesimo *corpus* normativo, ai commi 36 ss.). Presupposto un contratto di locazione, avente a oggetto la casa di comune residenza della coppia, e assunta la titolarità del rapporto locatizio, da esso scaturente, in capo a uno solo dei conviventi di fatto, l'altro, in forza del recente intervento normativo, può succedere al conduttore, in caso di sua morte, o di recesso.

Codesta disposizione intende correggere l'art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392 (così detta legge sull'equo canone), il quale non è stato rimaneggiato dalla L. 9 dicembre 1998, n. 431 (2), inserendosi nel medesimo solco segnato, con autorevolezza, dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 404/1988 (3), ampliandone, per giunta, la portata. La disciplina destinata alla locazione, e ai profili di carattere ereditario, legati alle posizioni giuridiche che da essa discendono, è desumibile da un mosaico

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

(1) Così, G. Bonilini, *La successione mortis causa della persona "unita civilmente", e del convivente di fatto*, in questa *Rivista*, 2016, 10, 988 ss.

(2) Si rammenta che il Legislatore, attraverso la L. n. 431/1998, ha inteso abrogare parte della legge sull'equo canone,

senza, tuttavia, interferire con i profili successori *mortis causa* in esame.

(3) Corte cost. 7 aprile 1988, n. 404, in *Giur. it.*, 1988, I, 1, 1627 ss., con nota di A. Trabucchi, *Il diritto ad abitare la casa d'altri riconosciuto a chi non ha diritti!*; in *Dir. famiglia*, 1988, I, 1559 ss., con nota di A. Scalisi, *Il "diritto" all'abitazione del convivente more uxorio nella successione del contratto locativo*. Cfr., inoltre, *infra*, par. 3.

normativo, frutto di cesellature legislative e giurisprudenziali, che hanno condiviso lo scopo finale di correggere la disciplina disegnata dal Codice civile, mitigandone il rigore, e adattandola, al fine di far fronte a un'esigenza fondamentale della persona, ossia quella legata al già menzionato bisogno abitativo (4).

L'istituto locatizio, serbato, in origine, nei soli artt. 1571 ss. c.c. (5), è stato oggetto di numerose correzioni. Su tutte, la già citata legge sull'equo canone (L. n. 392/1978) (6). Tale normativa scandisce la regolamentazione di codesto contratto, per il caso in cui abbia a oggetto immobili urbani, e si sostituisce al dettato codicistico, salvo quei casi, a onor del vero ormai rari, in cui le parti non intendano assoggettare il relativo accordo alla legge succitata.

Tale fattispecie ben si adatta al Diritto di famiglia, tant'è che essa si mette a disposizione di tale disciplina, a guisa di strumento, al fine di perseguire alcune finalità, con essa condivise. D'altronde, è la stessa Costituzione, all'art. 31, a impegnare lo Stato nel proposito di favorire la formazione della famiglia. Intento che si rannoda, in modo particolare, all'esigenza abitativa, specie nel momento in cui venga a mancare colui, il quale, in vita, provvedeva a garantirne il soddisfacimento.

(segue) Il contesto normativo, prima dell'entrata in vigore della L. n. 76/2016

Ai fini della presente indagine, risultano di particolare interesse i profili successorî *mortis causa*, che derivano dalla posizione contrattuale di conduttore. La materia ereditaria, incastonata nel Libro secondo del Codice civile, non disciplina espressamente le conseguenze, che si verificano sul contratto, alla

morte di una delle parti. In tali casi, occorre, dunque, domandarsi quali sòrti riservare, nello specifico, ai rapporti di durata, come, a modo di esempio, quelli derivanti dal contratto di locazione.

Per regola generale, si ritiene che il complesso di rapporti giuridici, scaturenti dal contratto, si trasmettano in capo agli eredi, salvo che il negozio di riferimento non abbia carattere strettamente personale, ovvero sia intimamente basato sull'*intuitus personae* di uno dei contraenti (7). Ciò non può dirsi con riguardo alla posizione di locatore, siccome è indifferente, per l'esistenza del relativo contratto, che il medesimo soggetto rimanga investito di tale qualifica. Diversa è l'ipotesi in cui, invece, venga a mancare il conduttore.

La trasmissibilità, *mortis causa*, della posizione contrattuale di conduttore, pur non apertamente contemplata dal Codice civile, può essere desunta dall'art. 1614 c.c., nel quale è presa in considerazione l'ipotesi di morte dell'inquilino. Laddove viene specificato che gli eredi di quest'ultimo "possono recedere dal contratto, entro tre mesi dalla morte" (art. 1614 c.c.), si sottende il loro automatico subentro nel rapporto locatizio, all'accettazione dell'eredità, la quale contiene, necessariamente, anche la relativa posizione contrattuale, in origine riconducibile al *de cuius*.

Facendo leva su codesta facoltà, il Legislatore, servendosi del comma 1 dell'art. 6, L. n. 392/1978, ha introdotto un'apposita disciplina, dedicata alla successione ereditaria nel contratto di locazione. Il risultato scaturitone ha contribuito a delineare i contorni di una vocazione anomala (8), riscontrabile nella circostanza che, pur dipingendo una peculiare ipotesi di successione legittima, essa deroga ai principî generali, racchiusi negli artt. 565 ss. c.c. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, L. n. 392/1978, viene disposta la

(4) Il tema è stato ampiamente approfondito da A. Natale, *La successione nei rapporti di locazione*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, III, *La successione legittima*, Milano, s. d., ma 2009, 1037 ss. Cfr., inoltre, F. Lazzaro - M. Di Marzio, *Le locazioni ad uso abitativo*, Milano, 2012, V ed., 23 ss.

(5) In tema di locazione, v.: R. De Ruggiero, *Istituzioni di diritto civile*, III, *Diritti di obbligazione. Diritto ereditario*, Messina, s. d., ma VI ed., 329 ss.; F. Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, IV, Milano, s. d., ma 1954, VIII ed., 162 ss.; G. S. Coco, voce *Locazione (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXIV, Milano, s. d., ma 1974, 918 ss.; V. Cuffaro - R. Calvo - A. Ciatti, *Della locazione. Disposizioni generali. Artt. 1571-1606*, in *Cod. civ. Comm.*, fond. da P. Schlesinger e dir. da F. D. Busnelli, Milano, 2006, II ed., *passim*; F. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2015, XVII ed., 1143 ss.; F. Lazzaro - M. Di Marzio, *op. cit.*, 3 ss.

(6) La L. n. 392/1978 ha inteso chiudere la serie di provvedimenti che, per anni, hanno prorogato i contratti di locazione e sublocazione in corso, al tempo dell'entrata in vigore di ciascuno di essi. Tra questi, si ricordino, a modo di esempio, la L. 23 maggio 1950, n. 253, e la L. 12 agosto 1974, n. 351.

Così, C. Coppola, *I diritti successorî del convivente more uxorio*, in *Tratt. dir. fam.*, dir. da G. Bonilini, I, *Famiglia e matrimonio*, Torino, 2016, 1088.

(7) Cfr.: A. Cicu, *Successioni per causa di morte. Parte generale*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, dir. da A. Cicu - F. Messineo, Milano, 1961, II ed., 71 ss.; A. Natale, *op. cit.*, 1037; A. Tullio, *I diritti di credito*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, I, *La successione ereditaria*, Milano, s. d., ma 2009, 405 ss.; G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2016, VIII ed., 16 ss.

(8) Al riguardo, si veda, limpidamente, G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 242 ss. Cfr., inoltre: L. Mengoni, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, già dir. da A. Cicu - F. Messineo, continuato da L. Mengoni, Milano, 1999, VI ed., 241 ss.; G. Cattaneo, *Le vocazioni anomale*, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da P. Rescigno, 5, *Successioni*, I, Torino, s. d., ma 1997, II ed., 511 ss.; A. Natale, *op. cit.*, 1042; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, I, Milano, 2015, IV ed. a cura di A. Ferrucci - C. Ferrentino, 640 ss.; C. Coppola, *I diritti successorî del convivente more uxorio*, cit., 1090 ss.

successione nella posizione del conduttore, a vantaggio di soggetti che non coincidono esattamente con quelli menzionati nell'insieme dei successori legittimi. Subentrano, infatti, nel rapporto locatizio: coniuge (9), eredi (legittimi o testamentari), parenti e affini (10), purché ciascuno di questi soggetti possa dimostrare la convivenza abituale con il *de cuius* (11). Ciò non può punto essere ricondotto alla figura dell'istituzione a titolo di erede, considerata l'attribuzione di un singolo, circoscritto, rapporto giuridico, nel quale la totalità degli Autori scorge un legato di derivazione legale (12), considerato che esso rinviene la propria fonte in una specifica disposizione normativa (13). È significativo che, tra i successibili, siano richiamati proprio gli eredi, circostanza che impone di mantenere le dovute distanze. L'art. 6, comma 1, L. n. 392/1978, non implica affatto il subentro nella totalità dei rapporti giuridici, riconducibili al defunto, elemento essenziale, al fine di individuare l'istituzione di erede. Per di più, se, tra i successibili, sono menzionati proprio gli eredi, ciò significa che questa semplice disposizione di legge non permette di acquisire, da sola, tale veste.

La natura di vocazione anomala determina, secondo l'opinione dominante (14), l'inderogabilità di quanto offerto dalla norma in esame (15). I particolari interessi, perseguiti dal Legislatore del 1978, inducono a ritenere che la libertà testamentaria, per la quale si contraddistingue l'ordinamento italiano, non possa, in realtà, intromettersi in codesto rapporto giuridico. Possono subentrare, nella veste di conduttore, soltanto i soggetti indicati dall'art. 6, comma 1, della legge sull'equo canone. Qualora, invece, essi manchino, oppure nel caso in cui a codesti soggetti faccia difetto la qualifica di conviventi abituali del *de cuius*, la successione nel rapporto

locatizio rimarrà governata dall'art. 1614 c.c., dal quale emerge un'ulteriore deroga ai principî che guidano le successioni legittime (16).

La particolare resistenza, per la quale si contraddistingue la normativa dedicata alla successione nel contratto di locazione, è giustificata dall'intento di preservare un ambiente idoneo alla prosecuzione della vita quotidiana, senza che la morte di un componente il nucleo familiare possa segnare, più del dovuto, i suoi più stretti congiunti.

Da una simile cornice normativa, si distingue, ancora, un'ulteriore eccezione, in grado di incidere sulle linee essenziali del rapporto locatizio. Nelle risultanze della legge, infatti, la coabitazione con il conduttore del contratto, da parte dei soggetti poc'anzi elencati (coniuge, eredi, parenti e affini) prevale sulla personalità che, astrattamente, pervade tale negozio. E ciò si verifica in ragione dei medesimi interessi che l'ordinamento intende soddisfare, offrendo strumenti giuridici, che permettono la successione nella posizione di conduttore. Il bisogno abitativo dei cittadini è considerato meritevole di particolare tutela, tanto da poter apportare una deroga alla disciplina generale del contratto.

La posizione del convivente *more uxorio*

Come si evince dal tenore letterale dell'art. 6, comma 1, L. n. 392/1978, il Legislatore, prima di approvare la L. n. 76/2016, non si è affatto interessato della figura del convivente *more uxorio*, nel contratto di locazione della casa di comune residenza. In verità, è la stessa convivenza a non produrre, tradizionalmente, effetti giuridici di particolare rilievo, specie se si considerino i profili ereditari.

(9) G. Cattaneo, *op. cit.*, 518, afferma che l'espressa menzione del coniuge sarebbe superflua, in quanto contenuta nella categoria immediatamente successiva degli eredi. Si ritiene, al contrario, come anche la specificazione del coniuge conservi una propria dignità. Non è illogico figurarsi chi, pur coniugato, non intenda accettare l'eredità offerta per legge, o per testamento. Non è altrettanto irragionevole considerare chi risulti preterito dal testamento del proprio coniuge, oppure sia destinatario di un semplice legato in sostituzione di legittima. Ciò, tuttavia, non impedisce la possibilità di subentrare nel solo rapporto locatizio, nella posizione di conduttore, in forza di una disposizione che, giocoforza, assume le vesti di legato *ex lege*. In questo senso, v. anche G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 246.

(10) Nel silenzio della legge, si deve considerare applicabile l'art. 77 c.c., in quanto portatore di un principio dalla portata generale, salvo specifiche deroghe. Da tale previsione normativa si evince che, per l'ordinamento vigente, la parentela, e con essa l'affinità, sono rilevanti, unicamente, entro i limiti del sesto grado.

(11) Secondo la più attenta dottrina, la convivenza, la cui prova è, in astratto, libera, può essere opposta al locatore, soltanto "qualora sia stata denunciata anagraficamente, oppure si

dimostri, con ogni mezzo, che egli ne era a conoscenza": A. Natale, *op. cit.*, 1058.

(12) G. Gabrielli - F. Padovini, *La locazione di immobili urbani*, Padova, 2005, II ed., 480 ss.

(13) Si veda, anche per i riferimenti bibliografici, A. Natale, *op. cit.*, 1042 ss.

(14) Su tutti, L. Mengoni, *op. cit.*, 243.

(15) L'inderogabilità, tuttavia, non comporterebbe anche l'indisponibilità assoluta del diritto. A essere impedita sarebbe, dunque, la sola disposizione, per testamento, della posizione di conduttore, a vantaggio di soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 6, comma 1, L. n. 392/1978. Così, A. Natale, *op. cit.*, 1048. In senso contrario, anche se dedicato a temi di carattere più generale, C. M. Bianca, *Diritto civile*, 1, *La norma giuridica. I soggetti*, Milano, 2002, II ed., 11.

(16) G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 246. Secondo la giurisprudenza, invece, la legge sull'equo canone ha determinato la piena abrogazione dell'art. 1614 c.c., il quale non risulterebbe, così, mai applicabile, in presenza di immobili adibiti a uso abitativo. In tal senso, Cass. 23 novembre 1990, n. 11328, in *Giust. civ.*, 1991, I, 2379.

Occorre, dunque, concentrarsi sul rapporto instauratosi tra la convivenza *more uxorio*, e le disposizioni enunciate nella legge sull'equo canone. Stando al solo dato letterale, pur presupposta la medesima situazione di fatto, vale a dire la coabitazione, necessaria per l'individuazione dei successibili del conduttore (art. 6, comma 1, L. n. 392/1978), chi risulti semplice convivente - non legato da rapporto di parentela, o affinità, e che non sia stato istituito erede per testamento - non avrebbe diritto a subentrare nel rapporto in esame.

Come già anticipato, la disciplina riservata alla locazione degli immobili urbani, adibiti all'uso abitativo, ha subito l'autorevole influsso della giurisprudenza, chiamata, più volte, a pronunciarsi sulla legittimità del regolamento successorio *mortis causa* di codesto contratto. In particolare, sono state sottoposte al vaglio della Corte costituzionale le distanze mantenute nei confronti della convivenza, per i soggetti che non rientrino nel novero di quelli poc'anzi rammentati.

In un primo momento, è stata esclusa la prorogabilità del contratto di locazione, a vantaggio del convivente superstite, in quanto coinvolto in un "rapporto di puro fatto privo dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corresponsività dei diritti e dei doveri che nascono soltanto dal matrimonio" (17). Lo scrutinio di costituzionalità, successivamente sollevato a causa della pretesa incoerenza della disciplina, rispetto al fondamentale principio di uguaglianza, scolpito nell'art. 3 Cost., si è risolto in una nota sentenza, intervenuta, tardivamente, nel 1988 (18). Tale decisione, pur di fondamentale interesse, si dimostra dimentica dei precedenti in materia, e si contraddistingue per il ricorso a principî, a detta dei commentatori del tempo, oltremodo generali (19).

Attraverso tale pronuncia, venne dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, L. n. 392/1978, per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. (20), laddove, tra i successibili a causa di morte, nel rapporto di locazione di immobili urbani, non veniva considerato il convivente *more*

uxorio (21). Nelle motivazioni della decisione si evince che meritevole di tutela è, non tanto il rapporto di convivenza, il quale deve essere mantenuto distinto dal vincolo di coniugio, quanto, piuttosto, il bisogno abitativo, da considerare alla stregua di un "diritto sociale" (22). Nonostante la preminenza dei valori coinvolti, è unicamente in forza di codesta decisione che il convivente è stato ammesso a godere delle facoltà già introdotte, anni addietro, dall'art. 6, comma 1, L. n. 392/1978.

La medesima sentenza ha preso, inoltre, in considerazione l'ipotesi di cessazione della convivenza, stabilendo che, in presenza di prole, l'ex-convivente ha comunque diritto a concorrere alla successione, nel contratto di locazione dell'immobile.

I diritti del convivente di fatto, in forza dell'art. 1, comma 44, L. n. 76/2016

Nel panorama normativo, quale quello appena tratteggiato, poi corretto dalla stratificazione legislativa, e dall'interpretazione, dottrinale e giurisprudenziale, che a essa si è adagiata, si insinua l'art. 1, comma 44, L. n. 76/2016. Con la legge in esame, giova ribadirlo, il Legislatore ha inteso certificare la dignità dell'unione tra persone dello stesso sesso, e delle convivenze di fatto, queste ultime a prescindere dal sesso dei soggetti coinvolti.

Addentrando nel merito della disciplina, tra i limitati profili ereditari, che emergono dall'art. 1, commi 36 ss., L. n. 76/2016, si distingue la facoltà del convivente superstite di succedere nella posizione di conduttore, relativamente al contratto di locazione della casa di comune residenza. La previsione dalla quale deriva detta norma, oltremodo sintetica nella sua formulazione, non si cura di adeguarsi appieno alla disciplina previgente in materia, tanto da determinare alcune incongruenze.

Bisogna premettere che, ai fini dell'applicazione della disposizione richiamata, non è dato sapere se la convivenza di fatto debba essere già configurabile, al momento della conclusione del contratto di locazione. Non scorgendo alcuna specificazione al riguardo, si deve ritenere che questa possa insorgere

(17) Così, Corte cost. 14 aprile 1980, n. 45, in *Dir. famiglia*, 1981, 370 ss., con nota di A. Scalisi, *Famiglia di fatto e diritto del convivente more uxorio alla proroga del rapporto locativo*. Cfr., inoltre, Corte cost. 28 luglio 1983, n. 252, in *Foro it.*, 1983, I, 2628 ss.

(18) Il riferimento va, di nuovo, a Corte cost. 7 aprile 1988, n. 404, cit.

(19) Così, A. Trabucchi, *op. cit.*, 1630.

(20) La pronuncia si premura di sottolineare come l'incostituzionalità della norma non derivi da un preteso difetto di uguaglianza, nel trattamento riservato a coniugi e conviventi *more uxorio*. Nelle argomentazioni della Consulta si legge che l'art. 6, comma 1,

L. n. 392/1978, deve considerarsi in conflitto con la Costituzione per "la contraddittorietà logica dell'esclusione di un convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare l'abituale convivenza". In tal senso, Corte cost. 7 aprile 1988, n. 404, cit.

(21) In tema, si vedano, approfonditamente: A. Natale, *op. cit.*, 1064 ss.; F. Lazzaro - M. Di Marzio, *op. cit.*, 378 ss.; C. Coppola, *La successione del convivente more uxorio*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, III, *La successione legittima*, Milano, s. d., ma 2009, 914 ss.

(22) Così, A. Natale, *op. cit.*, 1065. Critico, rispetto alla decisione della Corte costituzionale, A. Trabucchi, *op. cit.*, 1028 ss.

anche nel corso del rapporto locatizio, senza che ciò impedisca il riconoscimento delle peculiari facoltà, riservate dalla norma in esame, a vantaggio di colui, il quale sia divenuto convivente del conduttore.

Occorre, inoltre, rilevare che l'art. 6, comma 1, L. n. 392/1978, non definisce, se non indirettamente, l'immobile oggetto del contratto di locazione, facendo riferimento agli "immobili urbani adibiti ad uso di abitazione". Contrariamente, l'art. 1, comma 44, L. n. 76/2016, si premura di precisare la facoltà, del convivente di fatto di subentrare nel contratto di locazione, solo relativamente alla casa di comune residenza (23). È, questo, un richiamo più stringente, rispetto a quello operato dalla legge sull'equo canone, che si ricollega, comunque, a uno dei tratti essenziali della convivenza di fatto, come disciplinata dalla relativa normativa.

Appaiono diversi i presupposti alla base di due norme, che, in realtà, finiscono per combaciare, e per larghi tratti. La legge sull'equo canone implica un duplice requisito, indicando taluni individui, i quali debbono dimostrare, in concreto, un *quid* ulteriore, consistente nell'abituale convivenza con il conduttore (24). La L. n. 76/2016, invece, assume, come soggetti di riferimento, i conviventi di fatto, che, secondo l'architettura della legge, che ne sancisce la rilevanza giuridica, al fine di godere dei diritti a loro attribuiti, non debbono necessariamente coabitare. Tale circostanza è, tuttavia, imposta, nel momento in cui è richiamata la casa di comune residenza. L'effettiva coabitazione non pare richiesta per il riconoscimento della qualifica di convivente di fatto, ai sensi dell'art. 1, comma 36, L. n. 76/2016, ma insorge laddove si intenda godere della facoltà offerta dalla norma affidata al comma 44. Alla luce di codesta specificazione, il risultato finisce per sovrapporsi, quasi perfettamente, con quello derivante dall'art. 6, comma 1, L. n. 392/1978.

Le due distinte normative talvolta si avvicinano, anche in presenza di altre circostanze, nonostante ciò non risulti chiaramente. Il comma 44, dell'unico

articolo di cui si compone la legge su unione civile e convivenze di fatto, delinea la possibilità di subentro nel contratto di locazione, per il solo immobile in cui si svolgeva la comunione di affetti della coppia, sottoponendo l'effettivo godimento di tale facoltà ad apposito accertamento. A tal fine, l'art. 1, comma 37, L. n. 76/2016, esige una dichiarazione anagrafica, resa ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. b, e 13, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, tanto da imporre un adempimento non dissimile da quello che si desume dalla L. n. 392/1978 (25).

Spostando l'attenzione sull'immobile oggetto del rapporto locatizio - come avviene anche per il diritto di godimento della casa di comune residenza, di cui si gioverebbe il convivente superstite (art. 1, commi 42 e 43, L. n. 76/2016) - si ripropongono le medesime difficoltà di accertamento, già insorte con riguardo ai coniugi. Occorre, infatti, individuare quale abitazione, in fatto, sia adibita a comune residenza dei conviventi; in particolar modo, in caso di utilizzo di più immobili. A tal fine, il riferimento testuale permette di escludere, dal campo applicativo della norma, gli immobili adibiti a uso diverso da quello di abitazione, il cui regolamento è delineato, nelle sue linee essenziali, dagli artt. 27 ss. della L. n. 392/1978.

In concreto, può risultare quanto mai incerta l'individuazione dell'abitazione destinata a residenza comune. A tal proposito, si ricorda che, in ambito matrimoniale, è, sovente, richiamata la "casa familiare", denominazione attentamente evitata per i conviventi di fatto. Ciò, tuttavia, non impedisce di mutuare le medesime considerazioni, svolte per il vincolo di coniugio, anche per l'immobile di comune residenza dei conviventi, dal momento che la distinzione lessicale si fonda su una distanza, che pare, su tutto, formale, prim'ancóra che sostanziale (26). Elemento necessario è, infatti, che la vita di coppia si svolga proprio in quel luogo. Dottrina e giurisprudenza, occupatesi di codesti interrogativi (27), sono giunte a suggerire l'accertamento di alcune circostanze, in grado di rivelare il luogo di effettiva coabitazione.

(23) L'art. 1, comma 53, L. n. 76/2016, descrivendo il possibile contenuto del contratto di convivenza, disciplinato dai commi 50 ss. del medesimo articolo, richiama proprio la residenza comune dei conviventi. V., per un maggiore approfondimento, G. Oberto, *La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza*, in questa *Rivista*, 2016, 10, 946.

(24) Si torni, *supra*, a par. 2.

(25) Si rammenta che, secondo l'opinione prevalente, onde sia possibile opporre al locatore la convivenza con il conduttore, è necessaria che questa sia stata denunciata anagraficamente. Al riguardo, si veda, *supra*, la nt. 11.

(26) In vero, è l'unione civile l'istituto che ha più attinto alla disciplina del matrimonio. Le convivenze di fatto si fondano su un rapporto coperto da una veste giuridica di natura differente,

rispetto a quella imbastita per i succitati istituti. È anche per tale motivo che la tutela riconosciuta ai conviventi si distingue per una minore intensità. Al riguardo, v. L. Lenti, *La nuova convivenza della convivenza di fatto: osservazioni a prima lettura*, in *Jus civile*, 2016, 4, 92 ss.

(27) Basti ricordare i riferimenti operati dagli artt. 337 *sexies* e 540, cpv., c.c., nonché dall'art. 6, comma 6, L. 1° dicembre 1970, n. 898. Per un'analisi approfondita dei temi, v., almeno: C. Coppola, *I diritti d'abitazione e d'uso spettanti ex lege*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, III, *La successione legittima*, Milano, s. d., ma 2009, 101 ss.; G. F. Basini, *L'assegnazione della casa familiare*, in *Tratt. dir. fam.*, dir. da G. Bonilini, III, *La separazione personale dei coniugi. Il divorzio. La rottura della convivenza more uxorio*, Torino, 2016, 3161 ss.

Il riferimento alla casa di comune residenza induce a escludere gli immobili impiegati soltanto saltuariamente, o per scopo di semplice villeggiatura (28). Integra un indizio utile, per tale dimostrazione, il tempo effettivamente trascorso, all'interno di ciascuna abitazione. In una prospettiva maggiormente legata al lato soggettivo, invece, si può prendere in considerazione la cura dedicata all'arredamento dell'abitazione, nonché l'intensità delle relazioni sociali intrattenute in ciascun luogo (29).

(segue) La successione nel rapporto locatizio

Per l'insorgere del diritto di godimento, di cui beneficia il convivente superstite, ai sensi dei commi 42 e 43 dell'art. 1, L. n. 76/2016, è necessario che il convivente defunto sia proprietario dell'immobile. Per giovare, invece, della facoltà attribuita dal comma 44, è richiesta la presenza di un contratto di locazione, nel quale il *de cuius* rivestisse la qualifica di conduttore. La norma tace al riguardo, ma non si dubita che ciò sia possibile anche in ipotesi di contitolarità del rapporto, con soggetti terzi, estranei alla coppia (30).

Alla morte del conduttore, dunque, può succedergli il convivente di fatto. Diversamente da quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, L. n. 392/2016, il subentro del convivente superstite non sembrerebbe frutto di un automatismo di legge, considerato che, dall'elemento testuale, a codesto soggetto è riconosciuta la semplice facoltà di divenire parte del contratto. Epperò, la natura giuridica della presente attribuzione impone di discostarsi da un'interpretazione eccessivamente legata al dato letterale.

Non si dubita che il diritto in esame derivi da un legato *ex lege*, il quale, lo si è già rammentato riguardo all'art. 6 della legge sull'equo canone (31), raffigura una peculiare ipotesi di successione legittima

anomala (32). Qualora non si considerasse automatico l'acquisto della qualifica di conduttore, anche per il convivente superstite, si dovrebbe concludere nel senso che ciò avvenga solo una volta intervenuta l'accettazione da parte di quest'ultimo (33), argomento in aperto conflitto con la natura di legato della disposizione, e con la disciplina che ne deriva. È noto, invero, che, in base al comma 1 dell'art. 649 c.c., il legatario acquista il proprio diritto, *ipso iure*, senza bisogno di accettazione alcuna (34).

Pare più opportuno considerare, dunque, che l'attribuzione della facoltà di succedere nel contratto implichi la semplice possibilità del beneficiario di rifiutare quanto ricevuto, d'accordo con le regole che governano i legati. Il convivente superstite, che non intenda subentrare nel contratto di locazione, mediante la semplice rinuncia al legato, potrà dismettere la qualifica di conduttore, già acquisita all'apertura della successione (35).

(segue) Recesso dal contratto di locazione, in presenza di convivenza di fatto

Occorre rilevare, peraltro, come l'art. 1, comma 44, L. n. 76/2016, non si limiti all'ipotesi di morte del convivente, conduttore nel rapporto di locazione della casa di comune abitazione. Detta norma definisce, infatti, un'ulteriore possibilità di successione, nella medesima posizione contrattuale, senza che essa si insinui nella materia ereditaria (36).

Come avviene anche per altre disposizioni, racchiuse nella legge su unione civile e convivenze di fatto, la norma che ne scaturisce impone particolare attenzione, a causa dell'inadeguatezza che contraddistingue la tecnica normativa, e la scelta lessicale, impiegate dal Legislatore.

Si legge, infatti, che il convivente di fatto può succedere nel contratto di locazione, anche in caso di recesso del conduttore. La disposizione richiama,

(28) C. Coppola, *I diritti di abitazione e di uso spettanti ex lege*, cit., 1003. V., in giurisprudenza: Cass. 13 luglio 1980, n. 3934, in *Giur. it.*, 1981, I, 1, 544 ss.; Cass. 22 maggio 1993, n. 5793, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, 242 ss.

(29) Al riguardo, v.: L. Mengoni, *op. cit.*, 175; C. Coppola, *I diritti di abitazione e di uso spettanti ex lege*, in *Tratt. dir. fam.*, dir. da G. Bonilini, I, *Famiglia e matrimonio*, Torino, 2016, 1002 ss.

(30) Nel medesimo senso, C. Coppola, *I diritti successorî del convivente more uxorio*, cit., 1093. Sarebbe stata, senza dubbio, superflua, invece, la specificazione della contitolarità del contratto, da parte di ambo i conviventi, non divenendo necessaria, in tal caso, alcuna successione ereditaria.

(31) V., *supra*, par. 2.

(32) A. Natale, *op. cit.*, 1042.

(33) Non pare coerente ritenere che il consenso debba essere dato da altri soggetti: né dal locatore, né, tanto meno, dagli altri successibili, *ex lege*, nel rapporto locatizio.

(34) Per il modo di acquisto del legato, si veda, diffusamente, G. Bonilini, *Dei legati. Artt. 649-673*, in *Cod. civ. Comm.*, fond. da P. Schlesinger e dir. da F. D. Busnelli, Milano, 2006, II ed., 169 ss. Cfr., inoltre, F. S. Azzariti - G. Martinez - G. Azzariti, *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, 1979, VII ed., 462 ss.

(35) La medesima natura legatizia, dell'attribuzione scaturente dall'art. 6, comma 1, L. n. 392/1978, non preclude la facoltà dei beneficiari di rinunciare a quanto loro assegnato dalla legge, dismettendo l'oggetto dell'attribuzione, e perdendo la qualifica che ne discende.

(36) V., al riguardo: G. Bonilini, *La successione mortis causa della persona "unita civilmente", e del convivente di fatto*, cit., 988 ss.; M. Blasi, *La disciplina delle convivenze omo e eteroaffettive*, in M. Gorgoni (a cura di), *Unioni civili e convivenze di fatto. L. 20 maggio 2016, n. 76*, Santarcangelo di Romagna, 2016, 235.

per l'appunto, l'istituto generale del recesso, già impiegato nella regolamentazione del contratto di locazione, e, in particolare, dall'art. 4 della L. n. 392/1978. Ai sensi di codesta previsione, le parti possono attribuire al conduttore la facoltà di recedere dal contratto, fornendo al locatore un preavviso di sei mesi. Il medesimo potere è concesso, anche in assenza di apposita clausola, per il caso in cui ricorrano gravi motivi (37). Ciononostante, la L. n. 76/2016 non fa punto richiamo alla legge sull'equo canone.

Pare ragionevole ritenere che, con la facoltà offerta dall'art. 1, comma 44, L. n. 76/2016, il Legislatore abbia voluto prendere in considerazione l'ipotesi di rottura della convivenza, in maniera non dissimile rispetto a quanto già disposto dall'art. 6, commi 2 e 3, L. n. 392/1978, per la separazione personale dei coniugi. È vero che la norma racchiusa nel succitato comma 44 assume, quale presupposto per la propria efficacia, l'esistenza di una convivenza di fatto (38), eppure, è altrettanto vero che il fine, che essa intende raggiungere, non è la conservazione di un vincolo affettivo, bensì la tutela del bisogno abitativo. Tale necessità fa capo a un soggetto, individuato proprio alla luce del legame con una delle parti del contratto di locazione. Ciò malgrado, il venir meno del rapporto non soppesce la fondamentale esigenza del convivente, consistente nel disporre di un luogo in cui condurre la propria vita quotidiana. È proprio tale bisogno a ricevere sostegno, senza che l'interruzione del legame affettivo, alla base della convivenza, possa impedirlo. Ebbene, così concludendo, si deve ritenere che, all'esercizio del recesso, da parte del conduttore, nonostante la presumibile rottura della convivenza con il *partner*, quest'ultimo mantenga il diritto di subentrare nel medesimo contratto, impedendo, di fatto, la conclusione del rapporto locatizio (39). Diversamente da quanto statuito dalla Corte costituzionale, con riguardo al coniuge separato, non si rende, in tal caso, necessaria l'esistenza di prole (40), tant'è che si è inteso riconoscere meritevolezza al bisogno del singolo individuo.

(segue) Profili peculiari del subentro nel contratto di locazione

L'approssimazione, con la quale è stata abbozzata la norma in esame, non sembrerebbe impedirne l'applicazione, per l'ipotesi del recesso, anche qualora non sia stata interrotta la convivenza. Non è dato scorgere, infatti, alcun riferimento alla rottura del rapporto, quale presupposto per il subentro nella locazione, da parte dell'altro convivente. Se così fosse, la comunicazione, da parte del conduttore, dell'intento di recedere, permetterebbe l'ingresso del convivente di fatto nel rapporto negoziale, in maniera tale da determinare un'evidente deroga alle regole che governano l'istituto della cessione del contratto (artt. 1406 ss. c.c.) (41).

Non vi è, infatti, traccia alcuna dell'accettazione, da parte del contraente ceduto - in questo caso: il locatore - imposta, invece, proprio dall'art. 1406 c.c., quale elemento essenziale per la configurabilità del relativo istituto.

Esorbita, inoltre, i confini della corretta interpretazione, la riconduzione della fattispecie al dettato dell'art. 1407, comma 1, c.c., in forza del quale, una parte può fornire, preventivamente, il proprio consenso alla cessione (42). Non pare possibile ritenere che, con la semplice stipulazione del contratto di locazione, il locatore intenda attribuire al conduttore, in forma tacita, la possibilità di sostituire a sé un terzo, con efficacia subordinata alla semplice notificazione dell'avvicendamento. Tale consenso dovrebbe presumersi, salvo prova contraria, in presoché ogni rapporto locatizio, dal momento che non è imposta l'esistenza di una convivenza di fatto, al momento della conclusione del contratto. Questa potrebbe, certamente, nascere anche in un secondo momento, dando, comunque, luogo al diritto di cui si arricchisce il convivente non conduttore.

Per giunta, il riconoscimento di una simile facoltà esporrebbe la norma a facili elusioni. I conviventi potrebbero decidere di servirsi di codesto strumento,

(37) Si tratta, in tal caso, di una delle ipotesi di recesso legale, riconducibili al primo comma dell'art. 1372 c.c. In tema, si veda, tra tutti, A. Torrente - P. Schlesinger, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2015, XXII ed., 612.

(38) Il riferimento al convivente di fatto, quale destinatario della facoltà di succedere nel contratto di locazione, sembrerebbe lasciare poco spazio all'interpretazione. La L. n. 76/2016, tuttavia, si dimostra, ancora una volta, imprecisa nella sua formulazione.

(39) Nel medesimo senso: L. Lenti, *op. cit.*, 106; M. Blasi, *op. cit.*, 235.

(40) V., di nuovo, Corte cost. 7 aprile 1988, n. 404, cit. Cfr., inoltre, A. Natale, *op. cit.*, 1066 ss.

(41) Per un approfondimento della fattispecie, v., in particolare: R. Cicala, voce *Cessione del contratto*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, s. d., ma 1960, 878 ss.; G. De Nova, *La cessione del contratto*, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da P. Rescigno, 10, *Obbligazioni e Contratti*, II, Torino, s. d., ma 2002, III ed., 699 ss. Cfr., inoltre: R. Clarizia, *La cessione del contratto. Artt. 1406-1410*, in *Cod. civ. Comm.*, fond. da P. Schlesinger e dir. da F. D. Busnelli, Milano, 2005, II ed., *passim*; A. Albanese, *Cessione del contratto. Libro quarto: Obbligazioni art. 1406-1410*, in F. Galgano (a cura di), *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2008, *passim*.

(42) In tal caso, il cedente è tenuto a comunicare, al contraente ceduto, l'avvenuta cessione. Il negozio, dunque, si perfeziona quando la cessione è notificata al ceduto, oppure nel momento in cui viene da lui accettata.

al fine di sostituire il titolare della qualifica di conduttore, senza che il locatore possa intromettersi, e senza che ciò sia giustificato da esigenze meritevoli di tutela, attraverso un'attività facilmente tacciabile di frode alla legge.

Si reputa, tuttavia, improbabile che il Legislatore abbia voluto concedere una simile facoltà, e ciò può essere dimostrato alla luce di una serie di motivi. Innanzitutto, la *sedes materiae*, in grado di rimarcare le finalità della disposizione. Essa, invero, è collocata accanto ad altre, simili, dedicate al soddisfacimento del bisogno abitativo di un soggetto debole, perché privo del titolo necessario per godere dell'immobile in cui conduce la propria esistenza. In costanza di convivenza, codesto bisogno sarebbe, certamente, adempiuto in altro modo, con l'individuazione di un nuovo immobile, in cui proseguire la coabitazione.

In secondo luogo, deve essere ricordato il più generale interesse, a fondamento della L. n. 76/2016, tesa a riconoscere limitati diritti, in capo al convivente di fatto, dinnanzi a eventi che si dimostrano, su tutto, emotivamente dolorosi. Tale non sembra essere il semplice recesso dal contratto di locazione, esercitato mentre persiste il rapporto di convivenza di fatto.

Ancóra, si dovrebbe accettare un'ulteriore eccezione, imposta dall'art. 1, comma 44, L. n. 76/2016, rispetto alle regole statuite per la cessione del contratto, dal momento che, in primo luogo, l'art. 1406 c.c. ne dispone l'applicazione ai soli contratti a prestazioni corrispettive, sempre che queste non siano ancora state eseguite. Ebbene, deroghe così rilevanti esigerebbero, non soltanto adeguate ragioni giustificatrici, ma anche un esplicito riconoscimento legislativo. In questo caso, invece, tali eccezioni sarebbero desumibili solamente in via interpretativa (43).

Per tutti questi motivi, nella disposizione in esame, laddove viene fatto riferimento al recesso del conduttore, pare corretto ritenere presupposta la rottura della convivenza; circostanza, questa, alla quale si è inteso porre rimedio, anche se per un profilo assai limitato, ossia quello relativo all'abitazione di comune residenza. L'affinità di intenti perseguiti

impone di considerare comune il fondamento delle due disposizioni, racchiuse, rispettivamente, nell'art. 1, comma 44, L. n. 76/2016, e nei commi secondo e terzo dell'art. 6, L. n. 392/1978. Si deve, quindi, concludere nel senso che ambo le ipotesi assumono, quale necessario presupposto al subentro nel contratto di locazione, la cessazione del legame di coppia. Liberato il campo da tali interrogativi, è opportuno mettere in luce alcuni dei profili che contraddistinguono la disciplina della successione nel contratto di locazione, avente a oggetto la casa abitata dai conviventi.

La presenza di una convivenza di fatto non può punto determinare la prevalenza delle regole, racchiuse nella L. n. 76/2016, su quelle definite dalla L. n. 392/1978, dove è possibile rinvenire una ben più completa disciplina del rapporto locatizio. Del pari, non può dirsi nemmeno il contrario: la legge sull'equo canone non prevale sulla L. n. 76/2016. I due interventi legislativi, pertanto, si integrano vicendevolmente. Si deve ritenere, infatti, che il convivente, qualora abbia diritto a succedere nel contratto di locazione stipulato dall'altro convivente, dovrà concorrere con gli eventuali soggetti, individuati dall'art. 6, comma 1, L. n. 392/1978.

Come già affermato, con riferimento ai soggetti delineati dalla L. n. 392/1978 (44), l'eventuale presenza, in concorso, di più aventi diritto al subentro nel medesimo rapporto locatizio, facente capo al conduttore defunto (45), non determina la previsione di alcun ordine di preferenza. Ciascuno di codesti soggetti deve godere di ugual titolo, per succedere nel rapporto di locazione, senza che sia possibile stilare un ordine di importanza (46).

Del pari, si deve ritenere automatico il subentro nelle obbligazioni accessorie, attinenti al medesimo rapporto contrattuale. In deroga ai principi generali, in tema di debiti ereditari (47), questi non gravano sugli eredi, bensì, più opportunamente, su coloro i quali si sostituiscono al conduttore. La previsione di una successione legittima anomala, nel contratto di locazione, intende, infatti, porre rimedio a un'esigenza abitativa, senza necessariamente arricchire i beneficiari. Questi ultimi, anche se legatari *ex lege*,

(43) La dottrina che ha approfondito il tema della locazione afferma che, con riferimento alla successione nel rapporto locatizio, ai sensi dell'art. 6 della legge sull'equo canone, il subingresso dei soggetti, ivi menzionati, determina una cessione del contratto "anomala", ovvero in deroga ai principi generali. Mancherebbe, infatti, il consenso del contraente ceduto. Così, F. Lazzaro - M. Di Marzio, *op. cit.*, 375. Tale eccezione sarebbe, tuttavia, ammissibile, unicamente in caso di morte del conduttore, per un bilanciamento di interessi, indispensabile in tali eventualità.

(44) Così, A. Natale, *op. cit.*, 1054.

(45) Si consideri chi conviva, non soltanto con il coniuge, ma anche con parenti entro il terzo grado, o con affini entro il secondo, economicamente a suo carico.

(46) F. Lazzaro-M. Di Marzio, *op. cit.*, 386.

(47) Salva diversa disposizione, l'art. 752 c.c. impone agli eredi, in proporzione alle rispettive quote, la responsabilità per il passivo del *de cuius*. A ogni modo, il legatario non è tenuto all'adempimento di legati od oneri, se non entro i limiti del valore della cosa legata (art. 671 c.c.). Si veda, al riguardo, G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 315.

saranno tenuti a pagare gli eventuali canoni progressivi (48).

Da ultimo, giova rilevare come non sia necessaria una previsione dedicata alle persone unite civilmente, simile a quella proposta per i conviventi di fatto. L'art. 1, comma 20, L. n. 76/2016, infatti, dispone una clausola dalla portata generale, in forza della quale, ogni disposizione di legge, nella quale sia contenuta la parola "coniuge", deve ritenersi applicabile anche alle parti dell'unione civile (49). È questo il caso, tra gli altri, dell'art. 6, comma 1, L. n. 392/1978, che non richiede, pertanto, ulteriore conferma, nella legge dedicata a unione civile e convivenze di fatto.

Il diritto del convivente *more uxorio* superstite, dopo l'entrata in vigore della L. n. 76/2016

L'approvazione della specifica disciplina, dedicata, dalla L. n. 76/2016, alle convivenze di fatto, non impedisce, altresì, di configurare un'ulteriore ipotesi. Un uomo e una donna, oppure due persone del medesimo sesso, ben potrebbero decidere di non coprire il, pur stabile, vincolo affettivo, che li unisca, con la veste giuridica confezionata per i conviventi di fatto, senza, peraltro, unirsi in matrimonio, oppure costituire un'unione civile (50). Sembra opportuno che un simile rapporto debba continuare a essere individuato con l'espressione "convivenza *more uxorio*" (51).

Volgendo lo sguardo al tema della successione, da parte del convivente *more uxorio*, nel rapporto di locazione, avente a oggetto la casa di comune abitazione, pare ragionevole concludere nel senso dell'estensibilità delle medesime soluzioni già delineate, in materia, prima dell'entrata in vigore della L. n. 76/2016. La disciplina offerta dalla normativa in esame sarebbe, dunque, applicabile ai soli

rapporti riconducibili alla definizione di convivenza di fatto.

Il convivente *more uxorio* superstite, pur non espressamente richiamato dall'art. 6 della L. n. 392/1978, tra le persone intitolate a succedere nella posizione di conduttore, facente capo al convivente defunto, risulta, comunque, tra questi annoverato, in forza del noto intervento della Corte costituzionale, risalente al 1988 (52). Alla morte del conduttore, il convivente *more uxorio* ha diritto, al pari degli altri soggetti indicati dall'art. 6 della legge sull'equo canone, a subentrare nel contratto di locazione, avente a oggetto la casa di comune abitazione.

Nulla impedisce, ovviamente, che l'autonomia testamentaria, di cui è titolare lo stesso conduttore, induca quest'ultimo a soddisfare il bisogno abitativo, del convivente *more uxorio*, attraverso una disposizione testamentaria, purché rispettosa dei diritti di eventuali legittimari (53). Il testatore potrebbe, infatti, attribuire, mediante l'istituzione a titolo di erede, oppure attraverso un semplice legato, la piena proprietà, l'usufrutto, o, ancora, il diritto di abitazione su di un altro immobile, nel quale il convivente superstite potrebbe decidere di trasferirsi.

Diversamente, non pare praticabile il sentiero dell'attribuzione della qualifica di conduttore, nel rapporto avente a oggetto la casa di comune abitazione, attraverso un legato di posizione contrattuale. In tale eventualità, il novero dei soggetti individuati dall'art. 6, L. n. 392/1978, ora ampliato dall'art. 1, comma 44, L. n. 76/2016, determina l'insorgere di un legato *ex lege*, che, per tale motivo, si caratterizza per l'inderogabilità della disciplina al medesimo dedicata (54). Una disposizione testamentaria attributiva di tale posizione contrattuale, in spregio dei soggetti tassativamente indicati dalle succitate disposizioni di legge, dovrebbe, pertanto, rimanere senza effetto.

(48) A. Natale, *op. cit.*, 1052.

(49) Lo stesso comma 20 stabilisce che tale regola non può essere estesa alle previsioni del Codice civile. Esse, infatti, sono applicabili agli uniti civilmente, soltanto se espressamente richiamate.

(50) Così, G. Bonilini, *La successione mortis causa della persona "unita civilmente", e del convivente di fatto*, cit., 989.

(51) Al riguardo, v. G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, Torino, 2016, VII ed., 114 ss.

(52) V., di nuovo, Corte cost. 7 aprile 1988, n. 404, cit.

(53) Così, G. Bonilini, *La successione mortis causa della persona "unita civilmente", e del convivente di fatto*, cit., 987.

(54) Si veda, *supra*, par. 2.